

medesimo o dalle società strumentali di cui al predetto comma 1, lettera *d*), dell'articolo 2. La titolarità di diritti reali su beni immobili acquisita a titolo gratuito è priva di rilievo, ai fini precedentemente indicati, per la durata di due anni dall'acquisto;

*c*) godimento del credito d'imposta sui dividendi in misura non superiore all'imposta dovuta sui dividendi medesimi;

*d*) armonizzazione della disciplina delle imposte applicabili agli atti a titolo gratuito in favore degli enti conferenti di cui al presente articolo con le disposizioni da emanare ai sensi dell'articolo 3, commi 186 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DEL PROGETTO DI LEGGE

##### ART. 3.

*Sostituire l'articolo 3 con il seguente:*

##### ART. 3.

*(Regime tributario degli enti).*

1. Il riordino della disciplina tributaria degli enti di cui alla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 1 è informato ai seguenti criteri e principi direttivi:

*a*) riconoscimento del regime previsto dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, a condizione che gli enti, se di natura non commerciale, abbiano perseguito o perseguano i fini previsti dall'articolo 12 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e successive modificazioni, ovvero operino in misura prevalente, dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 1, nei settori di cui all'articolo 2, lettera *a*). Il possesso di partecipazioni di controllo nella società bancaria conferitaria o nella società nella quale l'ente ha conferito in tutto o in parte la partici-

zione bancaria non viene presa in considerazione ai fini della verifica della prevalenza;

*b*) attribuzione della qualificazione di enti non commerciali ai sensi dell'articolo 87, comma 1, lettera *c*) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche se perseguono finalità istituzionali con le modalità previste dalla lettera *d*), comma 1, dell'articolo 2, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 1 per gli enti che non siano titolari di diritti reali su beni immobili diversi da quelli destinati a propria sede o al raggiungimento dei suoi scopi statutari o alle attività esercitate dall'ente medesimo o dalle società strumentali di cui al predetto comma 1, lettera *d*) dell'articolo 2 o da immobili vincolati ai sensi della legge n. 1089/1939. La titolarità di diritti reali su beni immobili diversi da quelli indicati pervenuti a titolo gratuito non fa venir meno la qualificazione di ente non commerciale per la durata di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 1. L'attribuzione della predetta qualificazione decorre dall'anno 2003 per gli enti titolari di diritti reali su immobili diversi da quelli precedentemente indicati;

*c*) godimento del credito d'imposta sui dividendi in misura non superiore all'imposta dovuta sui dividendi medesimi;

*d*) il regime fiscale applicabile agli atti a titolo gratuito in favore degli enti di cui all'articolo 1 viene esteso ai medesimi atti riguardanti gli enti di cui ai commi 186 e 188 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, finché per questi enti non verranno emanate specifiche disposizioni;

*e*) nell'ambito dei decreti di cui all'articolo 1 il Governo è delegato ad emanare disposizioni atte a determinare le condizioni per l'applicazione del regime tributario di cui al presente articolo ad altre fondazioni che perseguono finalità analoghe;

***(Testo alternativo del relatore di minoranza Carlo Pace)***

*Sostituire l'articolo 3 con il seguente:*

ART. 3.

*(Regime tributario degli enti).*

1. Il riordino della disciplina tributaria degli enti di cui alla lettera a) del comma 1, dell'articolo 1, è informato ai seguenti criteri e principi direttivi:

a) attribuzione del regime previsto dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, a condizione che gli enti conferenti, se di natura non commerciale, perseguano le finalità previste dall'articolo 12 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e successive modificazioni, e dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, quelle di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2; l'applicazione del regime agevolativo è subordinata ad una preventiva verifica relativa alla sussistenza di dette condizioni ed è estesa anche ai periodi di imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi;

b) a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, qualificazione degli enti conferenti quali enti non commerciali ai sensi dell'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

c) godimento del credito d'imposta sui dividendi in misura non superiore all'imposta dovuta sui dividendi medesimi e potere di compensare il credito di imposta con l'imposta dovuta sul dividendo da cui deriva il credito.

***(Testo alternativo del relatore di minoranza Ballaman)***

*Al comma 1, lettera a), premettere alle parole: attribuzione le seguenti parole: A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge,*

**3. 1.**

Ballaman, Molgora, Martinelli,  
Frosio Roncalli.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: attribuzione fino a: n. 601 con le seguenti: applicazione e determinazione di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi;*

**3. 2.**

Ballaman, Molgora, Martinelli,  
Frosio Roncalli.

*Al comma 1, lettera a) sostituire le parole da: attribuzione fino a: n. 601 con le seguenti: esenzione dei redditi impiegati per le attività istituzionali.*

**3. 3.**

Ballaman, Molgora, Martinelli,  
Frosio Roncalli.

*Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: attribuzione con la seguente: riconoscimento.*

**\*3. 40.**

Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe.

*Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: l'attribuzione con la seguente: riconoscimento*

**\*3. 55.**

Teresio Delfino, Volontè, Sanza.

*Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: attribuzione con la seguente: conferma.*

**3. 4.**

Armosino, Berruti, Conte, Leone,  
Nan, Paroli, Savelli, Tremonti, Viale, Garra.

*Al comma 1, lettera a) dopo le parole: regime previsto aggiungere le seguenti: dall'articolo 5-bis e.*

**3. 5.**

Ballaman, Molgora, Martinelli,  
Frosio Roncalli.

*Al comma 1, lettera a) dopo le parole: n. 601 aggiungere le seguenti: e applicazione del regime di esonero previsto dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,.*

**3. 6.**

Ballaman, Molgora, Martinelli,  
Frosio Roncalli.

*Al comma 1, lettera a) dopo le parole: n. 601 aggiungere le seguenti: e applicazione del regime di esonero previsto dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,.*

**3. 7.**

Ballaman, Molgora, Martinelli,  
Frosio Roncalli.

*Al comma 1, lettera a) dopo le parole: n. 601 aggiungere le seguenti: e dall'articolo 19-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,.*

**3. 8.**

Ballaman, Molgora, Martinelli,  
Frosio Roncalli.

*Al comma 1, lettera a) dopo le parole: n. 601 aggiungere le seguenti: ed esonero dagli obblighi formali e sostanziali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;.*

**3. 9.**

Ballaman, Molgora, Martinelli,  
Frosio Roncalli.

*Alla lettera a) dopo le parole: n. 601 aggiungere le seguenti: e applicazione del regime previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 e dall'articolo 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398*

**3. 15.**

Ballaman, Molgora, Martinelli,  
Frosio Roncalli.

*Al comma 1, lettera a) dopo le parole: n. 601 aggiungere le seguenti: ed attribuzione del regime previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637 ai trasferimenti di beni per successione o donazione a favore degli enti conferenti.*

**3. 10.**

Ballaman, Molgora, Martinelli,  
Frosio Roncalli.

*Al comma 1, lettera a) dopo le parole: n. 601 aggiungere le seguenti: e applicazione degli articoli 7 e 21 e degli articoli da 23 a 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni;*

**3. 11.**

Ballaman, Molgora, Martinelli,  
Frosio Roncalli.

*Alla lettera a) dopo le parole: n. 601 aggiungere le seguenti: e del regime di esenzione previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 31 ottobre 1990 n. 346.*

**3. 12.**

Ballaman, Molgora, Martinelli,  
Frosio Roncalli.

*Al comma 1, lettera a) dopo le parole: n. 601 aggiungere le seguenti: e dall'articolo 8 della legge 11 agosto 1991, n. 266.*

**3. 14.**

Ballaman, Molgora, Martinelli,  
Frosio Roncalli.

*Al comma 1, lettera a) dopo le parole: n. 601 aggiungere le seguenti:* e applicazione del regime previsto dal comma 2 dell'articolo 8 della legge 11 agosto 1991, n. 266 agli enti conferenti che abbiano natura non commerciale e perseguano le finalità istituzionali.

**3. 13.**

Ballaman, Molgora, Martinelli,  
Frosio Roncalli.

*Al comma 1, lettera a) dopo le parole: n. 601 aggiungere le seguenti:* e del regime alternativo previsto dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398.

**3. 16.**

Ballaman, Molgora, Martinelli,  
Frosio Roncalli.

*Alla lettera a) dopo le parole: n. 601 aggiungere le seguenti:* e del regime di esenzione previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,.

**3. 17.**

Ballaman, Molgora, Martinelli,  
Frosio Roncalli.

*Alla lettera a) dopo le parole: n. 601 aggiungere le seguenti:* e del regime di esenzione previsto dall'articolo 25 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,.

**3. 18.**

Ballaman, Molgora, Martinelli,  
Frosio Roncalli.

*Alla lettera a) dopo le parole: n. 601 aggiungere le seguenti:* e del regime previsto dall'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 1993, n. 75,.

**3. 19.**

Ballaman, Molgora, Martinelli,  
Frosio Roncalli.

*Al comma 1 lettera a) dopo le parole: n. 601 aggiungere le seguenti:* e della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, all'articolo 1 comma 1.

**3. 21.**

Ballaman, Molgora, Martinelli,  
Frosio Roncalli.

*Al comma 1 lettera a) dopo le parole: n. 601 aggiungere le seguenti:* e per i proventi delle attività commerciali, comprese quelle accessorie, percepiti dagli enti conferenti nell'esercizio delle attività istituzionali, esenzione dall'imposta sulla pubblicità, dall'imposta sugli spettacoli e da ogni altro tributo locale;.

**3. 22.**

Ballaman, Molgora, Martinelli,  
Frosio Roncalli.

*Al comma 1 lettera a) dopo le parole: n. 601 aggiungere le seguenti:* e per i proventi delle attività commerciali, anche occasionali, esclusione dalle imposte sui redditi ed esenzione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;.

**3. 24.**

Ballaman, Molgora, Martinelli,  
Frosio Roncalli.

*Alla lettera a) dopo le parole: n. 601 aggiungere le seguenti:* ed esenzione delle tasse sulle concessioni governative,.

**3. 23.**

Ballaman, Molgora, Martinelli,  
Frosio Roncalli.

*Al comma 1 lettera a), sostituire le parole: abbiano perseguito o con le seguenti: abbiano perseguito e.*

**3. 25.**

Armosino, Berruti, Conte, Leone,  
Nan, Paroli, Savelli, Tremonti, Viale, Garra.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: della ricerca fino a: deboli con le seguenti: di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d).*

**\*3. 41.**

Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: della ricerca fino a: deboli con le seguenti: di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d).*

**\*3. 56.**

Teresio Delfino, Volontè, Sanza.

*Al comma 1 lettera a), dopo le parole: dell'istruzione aggiungere le seguenti: della formazione professionale.*

**3. 36.**

Teresio Delfino.

*Al comma 1 lettera a), dopo le parole: dell'istruzione aggiungere le seguenti: della formazione culturale.*

**3. 37.**

Teresio Delfino.

*Al comma 1 lettera a), dopo le parole: dell'istruzione aggiungere le seguenti: della promozione sportiva a favore dei giovani.*

**3. 38.**

Teresio Delfino.

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: dell'arte, aggiungere le seguenti: dell'ambiente.*

**3. 47.**

Vigni, Bandoli, Casinelli, De Benetti, Galdelli.

*Al comma 1 lettera a), dopo le parole: categorie sociali deboli aggiungere le seguenti: nonché scopi di promozione e di sviluppo economico e sociale del territorio.*

**3. 39.**

Volontè, Teresio Delfino, Pannetta, Marinacci, Grillo, Carmelo Carrara, Tassone, Sanza.

*Al comma 1 lettera a), dopo le parole: il possesso di partecipazione di controllo aggiungere le seguenti: diretto o indiretto.*

**3. 70.**

La Commissione.

*Al comma 1 lettera a) sostituire le parole da: o nella società fino alla fine della lettera, con le seguenti: non comporta la perdita della natura non commerciale dell'ente conferente.*

**3. 26.**

Armosino, Berruti, Conte, Leone, Nan, Paroli, Savelli, Tremonti, Viale, Garra.

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: nel periodo indicato alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 4.*

**3. 57.**

Teresio Delfino, Volontè, Sanza.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: non fa venir meno il requisito della prevalenza con le seguenti: non viene presa in considerazione ai fini della verifica della prevalenza.*

**3. 42.**

Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe.

*Al comma, 1 lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: applicazione agli enti conferenti delle disposizioni del de-*

creto del ministro delle finanze 21 dicembre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 22 dicembre 1992;

**3. 27.**

Ballaman, Molgora, Martinelli,  
Frosio Roncalli.

*Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole:* applicazione dell'imposta fissa di registro, se dovuta, ed esenzione dall'imposta di bollo e dalle altre tasse sulle concessioni governative degli atti costitutivi, degli statuti, dei libri e registri, di tutti gli altri atti amministrativi connessi ad adempimenti, richieste ed istanze posti in essere dagli enti conferenti;

**3. 28.**

Ballaman, Molgora, Martinelli,  
Frosio Roncalli.

*Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine il seguente periodo:* L'agevolazione tributaria deve applicarsi agli enti conferenti anche per il passato, purché avessero natura non commerciale.

**3. 29.**

Ballaman, Molgora, Martinelli,  
Frosio Roncalli.

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

**3. 58.**

Teresio Delfino, Volontè, Sanza.

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

*b) attribuzione della qualificazione di enti non commerciali ai sensi dell'articolo 87, comma 1, lettera c) del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche se perseguono finalità istituzionali con le modalità previste dalla lettera d), comma 1, dell'articolo 2, a decorrere dalla data di entrata in*

*vigore dei decreti di cui all'articolo 1 per gli enti che non siano titolari di diritti reali su beni immobili diversi da quelli destinati a propria, sede o al raggiungimento dei suoi fini statutari o alle attività esercitate dall'ente medesimo o dalle società strumentali di cui al predetto comma 1, lettera d) dell'articolo 1 o da immobili vincolati ai sensi della legge n. 1089 del 1939. La titolarità di diritti reali su beni immobili diversi da quelli indicati, che siano pervenuti a titolo gratuito, non fa venir meno la qualificazione di ente non commerciale per la durata di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 1. L'attribuzione della predetta qualificazione decorre dall'anno 2003 per gli enti titolari di diritti reali su immobili diversi da quelli precedentemente indicati.*

**3. 44.**

Carlo Pace, Antonio Pepe, Giovanni Pace.

*Al comma 1, lettera b), primo periodo, sostituire la parola: d) con la seguente: a).*

**3. 40.**

Teresio Delfino.

*Al comma 1, lettera b), primo periodo, sopprimere le parole da: sempre che fino alla fine del periodo.*

**3. 30.**

Armosino, Berruti, Conte, Leone,  
Nan, Paroli, Savelli, Tremonti, Viale, Garra.

*Al comma 1, lettera b), primo periodo, sostituire le parole da: sempre che non siano fino alla fine della lettera con le seguenti: anche se siano titolari di diritti reali, acquisiti anche a titolo gratuito ed in virtù del conferimento avvenuto ai sensi della legge n. 218 del 1990 su beni immobili diversi da quelli strumentali per le attività direttamente esercitate dall'ente*

medesimo o dalle società strumentali di cui al predetto comma 1, lettera *d*), dell'articolo 2.

**\*3. 60.**

Armosino, Garra.

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: sempre che non siano titolari fino alla fine della lettera, con le seguenti: anche se siano titolari di diritti reali, acquisiti anche a titolo gratuito ed in virtù del conferimento avvenuto ai sensi della legge n. 218 del 1990, su beni immobili diversi da quelli strumentali per le attività direttamente esercitate dall'ente medesimo o dalle società strumentali di cui al predetto comma 1, lettera d), dell'articolo 2.*

**\*3. 59.**

Sanza, Teresio Delfino, Volontè.

*Al comma 1, lettera b), primo periodo, dopo le parole: sempre che aggiungere le seguenti: non gestiscono direttamente patrimoni immobiliari e non sono titolari di.*

**3. 41.**

Teresio Delfino, Volontè.

*Al comma 1, lettera b), primo periodo, dopo le parole: sempre che aggiungere le seguenti: dopo il termine previsto al comma 1, lettera a), dell'articolo 4, nel corso del quale sui relativi redditi si applica l'aliquota ordinaria.*

**3. 48.**

Vigni, Tattarini.

*(Testo così riformulato nel corso della seduta).*

*Al comma 1, lettera b), primo periodo, dopo le parole: diritti reali su beni immobili, aggiungere le seguenti: oltre quelli sull'immobile sede degli uffici dell'ente.*

**3. 90.**

Palma.

*Al comma 1, lettera b), primo periodo, sostituire le parole da: diversi da quelli sino a: medesimo con le seguenti: destinati a sede dell'ente o al raggiungimento dei suoi scopi statutari o alle attività esercitate.*

**3. 43.**

Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe.

*Al comma 1, lettera b), primo periodo, dopo le parole: quelli strumentali aggiungere le seguenti: o beni immobili vincolati ai sensi della legge 1089 del 1939.*

**3. 50.**

Teresio Delfino, Sanza, Volontè.

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: dalle società strumentali con le seguenti: da imprese, enti o società strumentali.*

**3. 71.**

La Commissione.

*Al comma 1, lettera b), primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: , per un importo superiore al cinque per cento del patrimonio.*

**3. 91.**

Cerulli Irelli, Molinari, Casinelli.

*Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: per lo stesso periodo è priva di rilievo, ai fini precedentemente indicati, la titolarità dei diritti reali su beni immobili diversi da quelli strumentali eccedenti la percentuale indicata nel primo periodo del comma 1, già presenti nel patrimonio dell'ente conferente alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi.*

**3. 72.**

Cerulli Irelli, Molinari, Casinelli.

*Al comma 1, lettera b), aggiungere in fine il seguente periodo:* In caso di acquisto della nuda proprietà, i due anni decorrono dalla data del relativo consolidamento.

**3. 73.**

Antonio Pepe, Carlo Pace, Giovanni Pace, Contento.

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

**3. 31.**

Armosino, Berruti, Conte, Leone, Nan, Paroli, Savelli, Tremonti, Viale, Garra.

*Al comma 1, lettera c) sostituire le parole: sui dividendi con le seguenti: su tutti i dividendi.*

**3. 32.**

Ballaman, Molgora, Martinelli, Frosio Roncalli.

*Al comma 1, lettera c), dopo le parole: sui dividendi aggiungere le seguenti: distribuiti dalla società bancaria conferitaria.*

**3. 74.**

Cerulli Irelli, Molinari, Casinelli.

*Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:*

*d) nell'ambito dei decreti di cui all'articolo 1, il Governo è delegato ad individuare, in attesa della riforma del settore degli enti non commerciali, i criteri e le condizioni per l'applicazione del regime tributario di cui al presente articolo ad altre fondazioni che perseguano gli stessi scopi degli enti disciplinati dalla presente legge.*

**3. 46.**

Carlo Pace, Antonio Pepe, Giovanni Pace.

*Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:*

*d) il regime fiscale applicabile agli atti a titolo gratuito in favore degli enti di cui*

*all'articolo 1 viene esteso ai medesimi atti degli enti di cui ai commi 186 e 188 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, finché per questi enti non verranno emanate specifiche disposizioni.*

**3. 45.**

Carlo Pace, Antonio Pepe, Giovanni Pace.

*Al comma 1, lettera d), sostituire le parole da: da emanare fino alla fine del comma con le seguenti: di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.*

**3. 75.**

Antonio Pepe, Carlo Pace, Giovanni Pace, Contento.

*Alla lettera d) aggiungere in fine le seguenti parole: nonché esenzione dall'imposta di registro degli atti costitutivi o modificativi degli enti conferenti che perseguano gli scopi istituzionali e non abbiano natura commerciale.*

**3. 33.**

Ballaman, Molgora, Martinelli, Frosio Roncalli.

*Alla lettera d) aggiungere in fine le seguenti parole: nonché esenzione dall'applicazione dell'imposta di bollo degli atti costitutivi o modificativi degli enti conferenti che perseguano gli scopi istituzionali e non abbiano natura commerciale.*

**3. 34.**

Ballaman, Molgora, Martinelli, Frosio Roncalli.

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

*1-bis). Ai fini dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, i conferimenti non si considerano atti di alienazione e si applicano le disposizioni previste dall'articolo 3, secondo comma, e*



dall'articolo 6, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643 e successive modificazioni.

### 3. 35.

Ballaman, Molgora, Martinelli,  
Frosio Roncalli.

#### (A.C. 3194 — Sezione 3)

#### ARTICOLO 4 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

##### ART. 4.

*(Regime fiscale dei trasferimenti  
delle partecipazioni bancarie).*

1. Il riordino del regime fiscale dei trasferimenti di cui alla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 1 è informato ai seguenti criteri e principi direttivi:

*a)* non tassabilità dell'ente conferente riguardo alle plusvalenze derivanti dal trasferimento dei titoli di debito di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *b)*, nonché delle azioni detenute nella società bancaria conferitaria ovvero nella società nella quale l'ente ha conferito in tutto o in parte la partecipazione bancaria, a condizione che detto trasferimento sia effettuato entro la fine del quarto anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 1;

*b)* perdita, ai fini tributari, della qualifica di ente non commerciale e cessazione dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 3 qualora, allo scadere del termine previsto dalla lettera *a)* del presente comma, risulti ancora posseduta una partecipazione di controllo nelle società di cui alla medesima lettera *a)*;

*c)* applicazione del regime fiscale previsto dalla lettera *a)* del presente comma anche nei confronti della società nella quale l'ente ha conferito, per effetto di operazioni richiamate alla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 1, in tutto o in parte la partecipazione bancaria con riguardo

alle plusvalenze derivanti dal trasferimento delle azioni detenute nella medesima società bancaria conferitaria.

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 4 DEL PROGETTO DI LEGGE

##### ART. 4.

*Sostituire l'articolo 4 con il seguente:*

##### ART. 4.

*(Regime fiscale dei trasferimenti  
delle partecipazioni bancarie).*

1. Il riordino del regime fiscale dei trasferimenti di cui alla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 1 è informato ai seguenti criteri e principi direttivi:

*a)* non tassabilità dell'ente conferente riguardo alle plusvalenze derivanti dal trasferimento dei titoli di debito di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *b)*, nonché delle azioni detenute nella società bancaria conferitaria ovvero nella società nella quale l'ente ha conferito in tutto o in parte la partecipazione bancaria, a condizione che detto trasferimento sia effettuato entro la fine del sesto anno successivo alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 1; tassabilità ridotta al 50 per cento se il trasferimento avviene dopo detto periodo, ma entro la fine dell'ottavo anno dalla predetta data; per gli enti che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno un patrimonio netto inferiore a 150 miliardi di lire il termine decorre dalla data di entrata in funzione del mercato telematico delle imprese (Me.T.Im.) se successiva alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 1;

*b)* perdita, ai fini tributari, della qualifica di ente non commerciale e cessazione dell'applicazione delle previsioni contenute nell'articolo 3 qualora, alla scadenza del termine previsto alla precedente lettera *a)*,

risultati ancora posseduta una partecipazione di maggioranza nella società di cui alla medesima lettera o, prima di detto termine, qualora l'ente, detenendo la maggioranza della società bancaria, non ne abbia deliberato l'aumento di capitale da essa proposto, in presenza di gravi tensioni patrimoniali certificate dalla Banca d'Italia;

c) applicazione del regime fiscale previsto dalla precedente lettera a) anche nei confronti della società nella quale l'ente abbia conferito in tutto o in parte la partecipazione bancaria, con riguardo alle plusvalenze derivanti dal trasferimento delle azioni detenute nella medesima società bancaria conferita;

d) facoltà di optare tra il regime tributario previsto dal presente articolo e quello di cui alla direttiva del 18 novembre 1994 del Ministro del tesoro per i soggetti che avranno ottemperato, anche mediante una pluralità di operazioni coordinate, ai parametri di diversificazione di cui all'articolo 2, comma 2, della medesima direttiva.

**(Testo alternativo del relatore di minoranza Carlo Pace)**

*Sostituire l'articolo 4 con il seguente:*

ART. 4.

*(Regime fiscale dei trasferimenti delle partecipazioni bancarie).*

1. Il riordino del regime fiscale dei trasferimenti di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 è informato ai seguenti criteri e principi direttivi;

a) non tassabilità dell'ente conferente riguardo alle plusvalenze derivanti dal trasferimento dei titoli di debito di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), nonché, delle azioni detenute nella società bancaria conferitaria ovvero nella società nella quale l'ente ha conferito in tutto o in parte la partecipazione bancaria;

b) applicazione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 4 dicembre 1997, n. 460.

**(Testo alternativo del relatore di minoranza Ballaman)**

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: a condizione fino alla fine della lettera.*

\* 4. 1.

Armosino, Berruti, Conte, Leone, Nan, Paroli, Savelli, Tremonti, Viale, Garra.

*Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole da: a condizione fino alla fine della lettera.*

\* 4. 2.

Ballaman, Molgora, Martinelli, Frosio Roncalli.

*Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: quarto con la seguente: settimo.*

\*\* 4. 11.

Sanza, Teresio Delfino, Volontè.

*Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: quarto con la seguente: settimo.*

\*\* 4. 31.

Armosino, Garra.

*Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: quarto con la seguente: settimo.*

\*\*4. 3.

Armosino, Berruti, Conte, Leone, Nan, Paroli, Savelli, Tremonti, Viale, Garra.

*Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: quarto con la seguente: sesto.*

\* 4. 12.

Teresio Delfino.

*Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: quarto con la seguente: sesto.*

\* 4. 4.

Ballaman, Molgora, Martinelli,  
Frosio Roncalli.

*Al comma 1, lettera a) sostituire alla parola: quarto con la seguente: sesto.*

\* 4. 20.

Antonio Pepe, Giovanni Pace,  
Carlo Pace.

*Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: quarto con la seguente: quinto.*

\*\* 4. 13.

Teresio Delfino.

*Al comma 1, lettera a) sostituire la parola: quarto con la seguente: quinto.*

\*\* 4. 5.

Ballaman, Molgora, Martinelli,  
Frosio Roncalli.

*Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole:*

per gli enti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno un patrimonio netto inferiore a 150 miliardi di lire, il termine decorre dalla data di entrata in funzione del mercato telematico delle imprese (Me.T.Im.) se successiva alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 1;

4. 21.

Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe.

*Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: Per le fondazioni con patrimonio netto inferiore a lire 150 miliardi alla data di entrata in vigore della presente legge il termine decorre dalla data di entrata in vigore del mercato telematico delle imprese*

(Me.T.Im.) se successiva alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 1.

4. 30.

Teresio Delfino, Sanza, Volontè.

*Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: tassabilità ridotta al 50 per cento se il trasferimento avviene dopo detto periodo ma entro la fine del sesto anno dalla data di entrata in vigore dei detti decreti legislativi e tassabilità ridotta al 25 per cento per i due anni successivi.*

4. 43.

Antonio Pepe, Carlo Pace, Giovanni Pace, Contento.

*Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: tassabilità ridotta al 50 per cento se il trasferimento avviene dopo detto periodo ma entro la fine dell'ottavo anno dalla data di entrata in vigore dei detti decreti legislativi.*

4. 44.

Antonio Pepe, Carlo Pace, Giovanni Pace, Contento.

*Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: tassabilità ridotta al 50 per cento se il trasferimento avviene dopo detto periodo ma entro la fine del settimo anno dalla data di entrata in vigore dei detti decreti legislativi.*

4. 45.

Antonio Pepe, Carlo Pace, Giovanni Pace, Contento.

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

\* 4. 6.

Armosino, Berruti, Conte, Leone,  
Nan, Paroli, Savelli, Tremonti, Viale, Garra.

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

- \* 4. 7. Ballaman, Molgora, Martinelli,  
Frosio Roncalli.

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

- \* 4. 28. Vigni, Tattarini.

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

- \* 4. 24. Carlo Pace, Giovanni Pace.

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

- \*4. 40. Teresio Delfino, Volontè, Sanza.

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

b) tassabilità limitata al 50 per cento per quelle ordinarie derivanti da trasferimenti effettuati a decorrere dal quarto anno successivo alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 1 e cessazione del regime agevolativo per quelle ordinarie derivanti da trasferimenti effettuati a partire dal settimo anno successivo alla medesima data.

4. 14. Teresio Delfino.

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

b) perdita, ai fini tributari, della qualifica di ente non commerciale e cessazione dell'applicazione delle previsioni contenute nell'articolo 3 qualora, alla scadenza del termine previsto alla precedente lettera a), risulti ancora posseduta una partecipazione di maggioranza nella società di cui

alla medesima lettera o, prima di detto termine, qualora l'ente, detenendo la maggioranza della società bancaria, non ne abbia deliberato l'aumento di capitale da esso proposto, in presenza di gravi tensioni patrimoniali certificate dalla Banca d'Italia;

4. 26. Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe.

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: termine previsto dalla lettera a) del presente comma con le seguenti: settimo anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 1.*

4. 8. Armosino, Berruti, Conte, Leone, Nan, Paroli, Savelli, Tremonti, Viale, Garra.

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: partecipazione di controllo, aggiungere le seguenti: diretto o indiretto.*

4. 60. La Commissione.

*Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: controllo con la seguente: maggioranza*

- \*4. 22. Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe.

*Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: controllo con la seguente: maggioranza.*

- \*4. 42. Teresio Delfino, Sanza, Volontè.

*Al comma 1, lettera b), dopo la parola: controllo aggiungere le seguenti: , come definito dall'articolo 2359, comma 1, del codice civile,*

**4. 23.**

Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e non sia stato destinato agli scopi statutarî almeno il 50 per cento del reddito netto disponibile e*

**4. 25.**

Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe.

*Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e sino a quando non avrà ceduto detta partecipazione.*

**4. 46.**

Antonio Pepe, Carlo Pace, Giovanni Pace, Contento.

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

**4. 9.**

Armosino, Berruti, Conte, Leone, Nan, Paroli, Savelli, Tremonti, Viale, Garra.

*Aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

*d) facoltà di optare tra il regime tributario previsto dal presente articolo e quello di cui alla direttiva del 18 novembre 1994 del Ministro del tesoro per i soggetti che avranno ottemperato, anche mediante una pluralità di operazioni coordinate, ai parametri di diversificazione di cui all'articolo 2, comma 2, della medesima direttiva.*

**4. 27.**

Carlo Pace, Antonio Pepe, Giovanni Pace.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

2. Alle operazioni di dismissione non interamente realizzate alla data di entrata in vigore dei decreti delegati che rientrino in un programma unitario che prevede, entro la data del 22 novembre 1999, il raggiungimento, attraverso una pluralità di operazioni coordinate, del parametro di diversificazione di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), della direttiva del Ministro del Tesoro del 18 novembre 1994 continuano ad applicarsi le disposizioni previste dalla predetta direttiva. Le operazioni di dismissione poste in essere successivamente alla data del 22 novembre 1999, che abbiano già soddisfatto il parametro di diversificazione di cui al precedente periodo, beneficiano delle agevolazioni fiscali previste dalla direttiva del Ministro del Tesoro del 18 novembre 1994.

**\*4. 10.**

Paroli.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

2. Alle operazioni di dismissione non interamente realizzate alla data di entrata in vigore dei decreti delegati che rientrino in un programma unitario che prevede, entro la data del 22 novembre 1999, il raggiungimento, attraverso una pluralità di operazioni coordinate, del parametro di diversificazione di cui all'articolo, comma 2, lettera b), della direttiva del Ministero del Tesoro del 18 novembre 1994 continuano ad applicarsi le disposizioni previste dalla predetta direttiva. Le operazioni di dismissione poste in essere successivamente alla data del 22 novembre 1999, che abbiano già soddisfatto il parametro di diversificazione di cui al precedente periodo, beneficiano delle agevolazioni fiscali previste dalla direttiva del Ministro del Tesoro del 18 novembre 1994.

**\*4. 15.**

Volontè, Teresio Delfino, Carmelo Carrara, Panetta, Marinacci, Tassone, Grillo, Sanza.

**(A.C. 3194 — Sezione 4)****ARTICOLO 5 DEL PROGETTO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 5.***(Regime fiscale degli scorpori).*

1. Il regime fiscale dello scorporo di cui alla lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 1 prevede la neutralità fiscale dell'apporto di beni immobili a favore di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 86, e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero delle scissioni, anche parziali, se operate, nel rispetto delle condizioni previste dal comma 1, lettera *b*), dell'articolo 3, a favore di società controllate dall'ente, dalla società conferente ovvero dalla società nella quale l'ente ha conferito in tutto o in parte la partecipazione bancaria, sempre che l'apporto o la scissione abbiano per oggetto beni non strumentali nonché partecipazioni non strumentali ai sensi dell'articolo 59 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ricevuti a seguito dei conferimenti effettuati ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, e della legge 26 novembre 1993, n. 489, e successive modificazioni e integrazioni. Il medesimo regime si applica altresì agli apporti di beni immobili a favore di fondi comuni di investimento immobiliari chiusi posti in essere dall'ente conferente per conformarsi al disposto del comma 1, lettera *b*), dell'articolo 3, nonché alle permutate di beni immobili di proprietà dell'ente con beni o titoli della società bancaria conferitaria, sempre che i primi risultino già direttamente utilizzati dalla società bancaria e l'operazione sia posta in essere dall'ente conferente allo scopo di conformarsi al disposto del comma 1, lettera *b*), dell'articolo 3.

2. Gli scorpori di beni e partecipazioni non strumentali di cui al comma 1 possono essere attuati altresì nel rispetto delle condizioni previste dalla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 3, mediante assegnazione all'ente o alla società conferente di cui al comma 1 del presente articolo. In tal caso, il valore dei beni o delle partecipazioni assegnati non concorre a formare la base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito, dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili. Le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa.

3. Il patrimonio netto della società bancaria che procede all'apporto di cui al comma 1 ovvero all'assegnazione di cui al comma 2 è diminuito, con le modalità previste dall'articolo 2445 del codice civile, di un importo pari al valore contabile dei beni apportati o assegnati. Le quote del fondo immobiliare sono direttamente attribuite all'ente, alla società conferente ovvero alla società nella quale l'ente ha conferito in tutto o in parte la partecipazione bancaria. I beni, le partecipazioni o quote ricevuti a seguito delle operazioni indicate ai commi 1 e 2 non concorrono a formare il reddito dei soggetti che li ricevono e sono portati in diminuzione delle corrispondenti voci di bilancio formate a seguito dei conferimenti di cui al comma 1, lettera *c*), dell'articolo 1.

4. Le società conferitarie indicate al comma 1, lettera *c*), dell'articolo 1, possono imputare al patrimonio netto le minusvalenze derivanti dalla valutazione dei beni e partecipazioni di cui al comma 1 del presente articolo, fino a concorrenza delle rivalutazioni effettuate in occasione delle operazioni di conferimento già effettuate ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, e della legge 26 novembre 1993, n. 489, e successive modificazioni e integrazioni. L'imputazione non costituisce deroga agli articoli 61 e 66 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

## EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 5 DEL PROGETTO DI LEGGE

## ART. 5.

*Sostituire l'articolo 5 con il seguente:*

## ART. 5.

*(Regime fiscale degli scorpori).*

1. Il regime fiscale dello scorporo di cui alla lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 1 prevede la neutralità fiscale dell'apporto di beni immobili a favore di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 86, e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero delle scissioni, anche parziali, se operate nel rispetto delle condizioni poste dal comma 1, lettera *b*), dell'articolo 3 a favore di società controllate dall'ente, dalla società conferente ovvero dalla società nella quale l'ente ha conferito in tutto o in parte la partecipazione bancaria, sempre che l'apporto o la scissione abbiano per oggetto i beni non strumentali, le partecipazioni non strumentali ai sensi dell'articolo 59 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché gli immobili vincolati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, anche se destinati ad uso strumentale, ricevuti a seguito dei conferimenti effettuati ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni, della legge 26 novembre 1993, n. 489, e successive modificazioni ed integrazioni. Il medesimo regime si applica altresì agli apporti di beni immobili a favore di fondi comuni di investimento immobiliari chiusi posti in essere dall'ente conferente per conformarsi al disposto del comma 1, lettera *b*) dell'articolo 3, nonché alle permutate di beni immobili di proprietà dell'ente con beni o titoli della società bancaria conferitaria, sempre che i primi risultino già direttamente utilizzati da questa e l'operazione

sia posta in essere dall'ente conferente allo scopo di uniformarsi al richiamato disposto dell'articolo 3, comma 1, lettera *b*).

2. Per le operazioni di retrocessione dalla società conferitaria all'ente o società conferente, avente per oggetto i beni di cui al comma 1, il regime fiscale prevede la tassazione in misura fissa ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale e la neutralità fiscale ai fini dell'INVIM e delle imposte sui redditi.

3. Il patrimonio netto della società bancaria che procede all'apporto di cui al comma 1 ovvero alla retrocessione di cui al comma 2 è diminuito, con le modalità previste dall'articolo 2445 del codice civile, di un importo pari al valore contabile dei beni apportati o retrocessi. Le quote del fondo immobiliare sono direttamente attribuite all'ente, alla società conferente ovvero alla società nella quale l'ente ha conferito in tutto o in parte la partecipazione bancaria. I beni, le partecipazioni o quote ricevute a seguito delle operazioni indicate ai commi 1 e 2 non concorrono a formare il reddito dei soggetti che li ricevono e sono portati in diminuzione delle corrispondenti voci di bilancio formate a seguito dei conferimenti di cui al comma 1, lettera *c*), dell'articolo 1.

*(Testo alternativo del relatore di minoranza Carlo Pace)*

*Sostituire l'articolo 5 con il seguente:*

## ART. 5.

*(Regime fiscale degli scorpori).*

1. Il regime fiscale dello scorporo di cui alla lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 1 prevede la neutralità fiscale delle scissioni, anche parziali, o delle retrocessioni se operate a favore di società controllate dagli enti o dalle società conferenti.

*(Testo alternativo del relatore di minoranza Ballaman)*

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Il regime fiscale dello scorporo di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 prevede la neutralità fiscale dell'apporto di beni immobili a favore di fondi di investimento immobiliare chiusi di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 86, e successive modificazioni ed integrazione e delle scissioni anche parziali, se operate nel rispetto delle condizioni poste dal comma 1, lettera b), dell'articolo 3 a favore di società controllate dall'ente, dalla società conferente ovvero dalla società nella quale l'ente ha conferito in tutto o in parte la partecipazione bancaria, sempre che l'apporto o la scissione abbiano per oggetto i beni non strumentali, le partecipazioni non strumentali ai sensi dell'articolo 59 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché gli immobili vincolati ai sensi della legge n. 1089 del 1939, anche se destinati ad uso strumentale, ricevuti a seguito dei conferimenti effettuati ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni d integrazione della legge 26 novembre 1993, n. 489, e successive modificazioni ed integrazioni. Il medesimo regime si applica altresì agli apporti di beni immobili a favore di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi posti in essere dall'ente conferente per conformarsi al disposto del comma 1, lettera b) dell'articolo 3, nonché alle permutate di beni immobili di proprietà dell'ente con beni o titoli della società bancaria conferitaria, sempre che i primi risultino già direttamente utilizzati da questa e l'operazione sia posta in essere dall'ente conferente allo scopo di uniformarsi al richiamato disposto dell'articolo 3, comma 1, lettera b).

**5. 7.**

Carlo Pace, Antonio Pepe, Giovanni Pace.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: neutralità fiscale aggiungere le se-*

*guenti: delle retrocessioni a favore degli enti o società conferenti,.*

**5. 1.**

Ballaman, Molgora, Martinelli, Frosio Roncalli.

*Al comma 1, primo periodo sostituire le parole: l'apporto o la scissione con le seguenti: le retrocessioni e le scissioni.*

**5. 2.**

Ballaman, Molgora, Martinelli, Frosio Roncalli.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Per le operazioni di retrocessione dalla società conferitaria all'ente o società conferente, avente per oggetto i beni di cui al comma 1, il regime fiscale prevede la tassazione in misura fissa ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali e la neutralità fiscale ai fini dell'INVIM e delle imposte sui redditi.

**5. 8.**

Carlo Pace, Antonio Pepe, Giovanni Pace.

*Al comma 2, primo periodo sostituire le parole da: presente articolo fino a, nel secondo periodo: assegnati con le seguenti: presente articolo, ovvero tramite cessione diretta. In tali casi, il valore dei beni e delle partecipazioni assegnati o ceduti*

**5. 12.**

Cerulli Irelli, Molinari, Casinelli.

*Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: sul reddito aggiungere le seguenti: né le variazioni del predetto valore concorrono a formare la base imponibile*

*Conseguentemente, sopprimere la successiva parola: e.*

**5. 9.**

Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe.